



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
**- in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro -**  
**DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

**R.G. 743 /2023**

Il Giudice del Lavoro,  
letto il ricorso,  
visti gli artt. 415 e ss. c.p.c.,

**FISSA**

l'udienza, davanti a sé del **10/01/2024 ore 10:40**, assegnando al ricorrente il termine di giorni dieci per la notificazione al convenuto del ricorso e del presente decreto.

Ricorda alla parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non potrà tenersi conto dei documenti per i quali non vi sia prova certa della tempestiva produzione.

Visto l'art. 102 c.p.c., rilevato che nel presente giudizio si palesano quali soggetti potenzialmente controinteressati tutti coloro che a seguito dell'eventuale accoglimento della domanda della ricorrente sarebbero pretermessi nella graduatoria;

considerato che attesa la pluralità di tali soggetti non appare possibile provvedere alla notifica personale degli atti di causa a ciascuno di essi;

ritenuto che pertanto si giustifichi il ricorso a modalità di notifica diverse da quelle stabilite dalla legge e idonee a portare il ricorso a conoscenza dei controinteressati;

ritenuto, pertanto, di dover fare applicazione dell'art. 151 c.p.c. che consente al Giudice di provvedere anche d'ufficio;

dispone che il ricorso introduttivo, il pedissequo decreto, la memoria difensiva e i verbali di udienza siano notificati a cura di parte ricorrente ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito INTERNET del Ministero dell'istruzione e del merito nell'Area tematica a ciò destinata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Prato, 2 ottobre 2023

Il Giudice  
Dott.ssa Cristina Mancini

